



# COMUNE DI RIETI

## SETTORE VI

*Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile*

*Prot. 59504 del 31.10.2013*

### RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI IGIENE URBANA, SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

(Art. 34, comma 21, D.L. 179 del 18/10/2012 convertito in legge n. 221 del 17/12/2012)

#### Sommario

Premessa.....	2
Il contesto normativo .....	5
La natura del servizio di gestione integrata dei rifiuti .....	7
Obblighi di servizio pubblico e servizio universale.....	9
Le ragioni specifiche dell’affidamento .....	11





# COMUNE DI RIETI

## SETTORE VI

### *Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile*

#### **Premessa**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 34, comma 20 e seguenti del D.L. 179 del 18/10/2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. 194 – in vigore dal 20 ottobre 2012), che prevede che "gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge n.179 del 2012 non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 Dicembre 2013 pubblicando entro la stessa data la relazione esplicativa prevista", si rappresenta quanto segue.

L'Amministrazione Comunale di Rieti ha inteso prorogare sino al 31 dicembre 2013 l'affidamento dei servizi di spazzamento e lavaggio stradale, raccolta e conferimento – smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati alla società A.S.M. Rieti S.p.A., e ciò per le motivazioni presentate al termine di tale relazione.

Per poter pienamente illustrare le motivazioni a base della scelta è necessario premettere che:

- il Comune di Rieti detiene la partecipazione maggioritaria (60%) delle quote del capitale sociale della società "A.S.M. Rieti S.p.A.";
- Il Comune di Rieti ha formalizzato con A.S.M. Rieti S.p.A. distinti contratti di servizio relativi rispettivamente, il primo al trasporto e conferimento in discarica (rep.n° 6100) ed il secondo all'igiene urbana, comprendente la raccolta dei rifiuti, la pulizia delle strade e la raccolta differenziata (rep. n° 6101), sottoscrivendoli in data 22 novembre 2002;
- a seguito dell'evoluzione normativa tali contratti sono stati prorogati sino al giorno 31/03/2013, dovendo in ogni modo adeguare all'evoluita normativa di settore gli affidamenti ad A.S.M. Rieti S.p.A.;
- nell'ultimo anno il quadro normativo di riferimento in tema di Servizi Pubblici Locali (SPL) a rilevanza economica e Servizi strumentali è stato profondamente modificato in quanto sia il Legislatore che la Corte Costituzionale hanno inciso significativamente sulla normativa di riferimento con i seguenti provvedimenti: DL n. 52 del 2012 convertito nella Legge n. 94 del 2012; sentenza n. 148 del 2012 della Corte Costituzionale; DL n. 83 del 2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 134 del 2012; DL n. 95 del 2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 2012; Sentenza n. 199 del 2012 della Corte Costituzionale; DL n. 179



# COMUNE DI RIETI

## SETTORE VI

### ***Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile***

del 2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 221 del 2012, con particolare riferimento all' art.34;

- il comma 23 del succitato art. 34 del DL n. 179 del 2012 convertito nella Legge n. 221 del 2012 ha stabilito che *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate **unicamente** dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati (...)”*;
- ad oggi non è stato costituito alcun ente di governo degli ambiti territoriali ottimali che coinvolga il Comune di Rieti o altro comune della Provincia di Rieti;
- la recente normativa introduce una doppia regolazione, prevedendo la disciplina a regime ed introducendo la regolazione del periodo transitorio;
  - o l'affidamento a regime prevede che lo stesso sia *“effettuato sulla base di apposita relazione pubblicata sul sito internet dell’ente affidante che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale indicando le compensazioni economiche, se previste”*;
  - o per quanto attiene al periodo transitorio prevede che *“gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge n.179 del 2012 non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 Dicembre 2013 pubblicando entro la stessa data la relazione esplicativa prevista”*;
- con *Deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 01 agosto 2008* è stato approvato il protocollo d’intesa tra Comune di Rieti, Consorzio Nazionale Imballaggi CONAI e ASM SpA, protocollo che prevede l’avvio di un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio, provenienti da utenze domestiche che consenta di raggiungere i limiti stabiliti dalla normativa vigente, nonché facilitare l’avvio a riciclo dei materiali recuperati;
- con deliberazione consiliare del *n. 7 del 05.02.2009*, è stato approvato il “Progetto preliminare dei nuovi servizi di raccolta differenziata” e la Scheda Tecnica sintetica relativa al “Progetto definitivo dei nuovi servizi di raccolta differenziata” riferita alla parte del territorio comunale riguardante l’area pilota (quartieri Campoloniano, Villa Reatina e Villette);



# COMUNE DI RIETI

## SETTORE VI

### ***Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile***

- con Deliberazione Consiliare n. 50 del 28.10.2009, è stato approvato il “***Disciplinare Tecnico del servizio porta a porta, ad integrazione e modifica del contratto di servizio di igiene urbana***”, che sancisce l’esecutività del progetto e l’avvio del nuovo servizio entro il 28.12.2009;
- a partire dal Luglio 2010 il Comune di Rieti ha attivato il servizio sperimentale di raccolta differenziata domiciliare per i tre quartieri sopra menzionati, servendo circa 11.000 abitanti e 300 utenze commerciali, al fine di tarare il servizio sull’intera città, prevedendo tale servizio la raccolta presso ogni utenza delle frazioni umido, carta, plastica ed alluminio, vetro e residuo secondo specifici calendari distribuiti all’utenza, conferendo le altre frazioni differenziabili a chiamata o presso il centro di Casapenta;
- a seguito di un bando pubblico predisposto dalla Provincia di Rieti, il Comune ha progettato un primo ampliamento per altri 11.500 abitanti residenti nei quartieri di Regina Pacis e Piazza Tevere;
- con nota prot. 47082 del 03/11/2011 la Provincia di Rieti ha comunicato l’approvazione del progetto e la graduatoria, assegnando al Comune di Rieti € 437.400,00 per il cofinanziamento del progetto sopra richiamato;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n° 14 del 18 gennaio 2012 è stato approvato il nuovo ***Piano Regionale dei Rifiuti***, che, riguardo il Comune di Rieti, indica nella raccolta domiciliare la tipologia di servizio da utilizzare per ottemperare agli obblighi di legge riguardanti la percentuale di raccolta differenziata, ed inoltre individua il territorio della Provincia di Rieti come ambito territoriale di raccolta;
- in data 13/04/2012 la Giunta Regionale ha approvato le “***Linee Guida per la gestione della Raccolta Differenziata***”, documento nel quale si specificano e si standardizzano nel territorio regionale le modalità operative della raccolta stessa;
- con propria Deliberazione di Giunta n° 165 del 27 aprile 2012 il Comune di Rieti ha accettato il contributo di € 437.400,00 assegnato dalla Provincia di Rieti ed ha approvato il progetto definitivo relativo al servizio di raccolta domiciliare nonché il piano di informazione e formazione relativo a tale ampliato servizio.



# COMUNE DI RIETI

## SETTORE VI

### *Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile*

#### ***Il contesto normativo***

Al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di tutelare la salute delle persone, il c.d. Codice dell'Ambiente (d.lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.) ha inteso regolare non solo la fase di smaltimento, avente un ruolo centrale e quasi esclusivo nella normativa precedente al Decreto Ronchi (d.lgs. 22/97), ma piuttosto l'intero processo di gestione dei rifiuti. Sul piano gestionale, dopo aver definito le competenze di Stato, Regioni e Province ha posto regole per la realizzazione e gestione degli impianti, introducendo il concetto di **Ambito Territoriale Ottimale (ATO)** con l'affidamento del servizio mediante le modalità (oggi) disciplinate dal diritto comunitario. In particolare le Regioni devono predisporre idonei Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti (art. 199), individuare gli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali organizzare i servizi di gestione degli stessi (art. 200) nonché costituire apposite Autorità d'Ambito preposte all'organizzazione, all'affidamento ed al controllo dei servizi di specie (art. 201). È poi compito dell'Autorità d'ambito affidare mediante le procedure di gara previste dal Codice dei Contratti (d.lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.) il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (art. 202).

**Sino all'inizio delle attività del gestore individuato dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa (art. 198) nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, del d.lgs. 267/2000 (ora abrogato ex. Art.12, c.1 DPR 168/2010).**

La Corte Costituzionale, con la sentenza 20 luglio 2012, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni (dal titolo "*Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea*"), per violazione dell'art. 75 della Costituzione.

La Corte ha inteso salvaguardare il risultato referendario del giugno 2011, relativo all'intero testo dell'art. 23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.



# COMUNE DI RIETI

## SETTORE VI

### *Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile*

All'amullamento della normativa contenuta nell'art. 4 del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011, ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, è seguito un effetto di semplificazione: nella materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, si devono applicare, oltre che la disciplina di settore non toccata dalla citata sentenza, la normativa e i principi generali dell'ordinamento europeo, e quelli affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e da quella nazionale.

**Restano perciò ora tre modalità di scelta del soggetto gestore dei servizi pubblici:**

- 1. ricorso al mercato;**
- 2. partenariato pubblico-privato istituzionalizzato;**
- 3. affidamento in house.**

- La prima è il modello della scelta del soggetto affidatario mediante gara, che rispetta il regime comunitario di libera concorrenza.

- La seconda è la società mista, che si realizza attraverso la gara a doppio oggetto; la società viene costituita per una precisa missione in base a una gara che ha, appunto, un doppio oggetto, e cioè la scelta del socio e l'affidamento della missione stessa.

- La terza è l'affidamento in house che consente l'affidamento diretto, senza gara, a un soggetto solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall'ente affidante.

Quest'ultima forma di affidamento è consentito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. in presenza di tre condizioni: a) totale partecipazione pubblica; b) controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.



# COMUNE DI RIETI

## SETTORE VI

### **Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile**

#### ***La natura del servizio di gestione integrata dei rifiuti***

L'inclusione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'alveo dei servizi pubblici locali (o servizi economici di interesse generale per usare la terminologia del legislatore comunitario) appare evidente. È un servizio necessario ed obbligatorio, che rientra nelle funzioni fondamentali dei Comuni (cfr. da ultimo il decreto legge n. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 che, all'art. 19, co. 1, nel riscrivere l'art. 14, comma 27 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ha definito, alla lett. f) ***“l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”***).

Lo stesso testo unico dell'ambiente definisce ampiamente il perimetro delle attività come si evince dall'Art. 183, co. 1, lettere n) e ll) che di seguito di riportano:

*“n) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;*

*“omissis”*

*ll) “gestione integrata dei rifiuti”: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;”*

Tanto premesso è evidente la competenza del Comune all'organizzazione del servizio e ai relativi affidamenti, tanto più che ad oggi non risulta ancora costituito l'ATO previsto dalla normativa, rimanendo pertanto le competenze relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti in capo all'Ente comunale.

Lo stesso affidamento del servizio, quando dovesse essere costituita l'Autorità d'Ambito, sarà un'attività che necessariamente dovrà seguire le più complesse attività di analisi dello stato del servizio nel bacino di riferimento, di determinazione degli obiettivi da perseguire per realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento; soprattutto, predisporre ed approvare il Piano d'Ambito, con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni e all'offerta impiantistica disponibile e necessaria.

Vanno a tal proposito presentate due valutazioni:



# COMUNE DI RIETI

## SETTORE VI

### *Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile*

- a) il territorio della Provincia di Rieti, individuato dal Piano Regionale dei Rifiuti come ambito territoriale ottimale, è caratterizzato da una bassa densità territoriale e da un elevato numero di Comuni (circa 160.467 abitanti divisi nei 73 comuni, con densità territoriale pari a circa 58 abitanti per km<sup>2</sup>); circa un terzo della popolazione è concentrato nel capoluogo, e risulterebbe quindi difficoltoso per la costituenda Autorità d'Ambito operare secondo i dettati dell'art. 202 del Codice dell'Ambiente sopra richiamato qualora il comune capoluogo avviasse autonomamente una procedura di gara per un affidamento a lungo termine;
- b) ad oggi l'unico impianto inserito nella pianificazione provinciale e regionale nel territorio della Provincia di Rieti ad aver ricevuto tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente è quello sito in loc. **Casapenta**; tale impianto, che inizialmente doveva configurarsi come un TMB (trattamento meccanico biologico) dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, con stabilizzazione degli stessi e produzione di CSS (Combustibile Solido Secondario, ex CDR) è stato modificato ed approvato nel corso della conferenza dei servizi decisoria, secondo una precisa volontà dell'Amministrazione Comunale, in un impianto più versatile che, sfruttando le nuove tecnologie, è in grado di assicurare una linea di valorizzazione delle raccolte differenziate provenienti dalla separazione a monte delle principali frazioni merceologiche. Ad oggi tale autorizzazione (rilasciata dal Dipartimento Regionale Competente) risulta in carico ad A.S.M. Rieti S.p.A.



# COMUNE DI RIETI

## SETTORE VI

### **Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile**

#### ***Obblighi di servizio pubblico e servizio universale***

*Per Obbligo di servizio pubblico (OSP) si intende l'imposizione di requisiti specifici da parte delle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di determinati obiettivi di interesse pubblico.<sup>1</sup>*

**La gestione dei rifiuti è attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 152/2006. Si fa presente che inoltre la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani sono considerati servizi pubblici essenziali dall'art. 1 della Legge 146/1990 così come modificata dalla l. 11 aprile 2000, n. 83.**

*Laddove il servizio che si ritiene necessario fornire non può essere garantito in maniera adeguata dal mercato, l'autorità pubblica, al fine di assicurare la tutela dell'interesse generale, interviene prevedendo, a carico di una o più imprese, specifici obblighi di servizio pubblico. "omissis..".*

*In tali casi al gestore possono essere assicurate delle compensazioni economiche, che gli consentano di assolvere gli OSP [Obblighi di servizio pubblico] ad esso imposti dall'ente pubblico, preservando al tempo stesso il proprio equilibrio economico-finanziario, senza, d'altra parte, assumere sul mercato di riferimento una posizione di vantaggio competitivo rispetto ad altre imprese concorrenti, che svolgono servizi analoghi. "omissis..". Tale compensazione, nel caso in cui avvanti l'impresa incaricata della gestione del SIEG [servizi di interesse economico generale], costituisce un aiuto di Stato ed è pertanto soggetta all'obbligo di notifica alla Commissione. Nel caso, invece, in cui non ci sia tale vantaggio, non rileva ai fini delle norme sugli aiuti di Stato e non richiede la notifica alla Commissione<sup>2</sup>.*

**I servizi di gestione rifiuti sono disciplinati da un contratto di servizio che indica gli obblighi a carico della ditta. Tali obblighi di servizio sono garantiti nell'ambito delle tariffe della società; per tale motivo non sono previste compensazioni economiche per il gestore.**

<sup>1</sup> Dipartimento Politiche Europee - Presidenza del Consiglio dei Ministri

<sup>2</sup> Idem



# COMUNE DI RIETI

## SETTORE VI

### **Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile**

*Il servizio universale è stato per la prima volta definito dal diritto comunitario, per la regolazione di alcuni settori, come “un insieme minimo, definito, di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile” (1 Direttiva 97/33/CE del 30 giugno 1997, art. 2, comma 1, lett. g).)*

*La definizione di obblighi di servizio universale (OSU) specifici è stabilita a livello europeo come componente essenziale della liberalizzazione del mercato nel settore di servizi, quali l'energia elettrica, le telecomunicazioni, i servizi postali e i trasporti. Gli obblighi di servizio universale riguardano, in particolare, la necessità di assicurare la continuità e la qualità del servizio, la tutela degli utenti e dei consumatori, l'accessibilità delle tariffe.*

*Pertanto gli OSU [Obblighi di servizio universale] sono un tipo di OSP [Obblighi di servizio pubblico] che stabiliscono le condizioni per assicurare che taluni servizi siano messi a disposizione di tutti i consumatori e utenti di uno Stato membro, a prescindere dalla loro localizzazione geografica, a un determinato livello di qualità e, tenendo conto delle circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile.*

*Il servizio universale deve essere altresì fornito nel rispetto dell'esigenza fondamentale di garantire un funzionamento continuo adattandosi contemporaneamente alle necessità degli utenti e garantendo loro un trattamento equo e non discriminatorio<sup>3</sup>.*

In base a quanto sopra riportato, il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani può ben definirsi servizio universale. Gli obblighi di servizio sono indicati nei contratti di servizio modificati e prorogati. Vi è dunque la necessità di assicurare la continuità e la qualità del servizio, la tutela degli utenti e dei consumatori, l'accessibilità delle tariffe.

**Le modifiche apportate ai contratti di servizio richiamati in premessa sono state inserite proprio per assicurare che i servizi di raccolta rifiuti solidi urbani ed i servizi annessi vengano svolti con continuità, regolarità, qualità, tutela degli utenti e con tariffe accettabili.**

I contratti di servizio pongono a carico dell'Amministrazione affidante il pagamento di un canone annuale, fissato per l'anno 2013 in € 9.300.000,00. Tale corrispettivo non costituisce aiuto di Stato,

<sup>3</sup> Dipartimento Politiche Europee - Presidenza del Consiglio dei Ministri



# COMUNE DI RIETI

## SETTORE VI

### **Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile**

né il contratto prevede per lo svolgimento dei servizi in parola l'utilizzo gratuito, da parte di A.S.M. Rieti S.p.A., di infrastrutture di proprietà comunale a titolo gratuito, né il Comune eroga contributi a fondo perduto a supporto della gestione; pertanto deve rilevarsi l'assenza di alcuna forma di compensazione economica.

#### ***Le ragioni specifiche dell'affidamento***

##### Valutato che:

- in primo luogo la Regione Lazio non ha istituito l'Autorità d'Ambito, e richiamato il comma 23 dell'art. 34 del D.L. 179/2012 "23. .... ***Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo***» ;
- essendo il Comune di Rieti socio di maggioranza di A.S.M. Rieti S.p.A., può organizzare un controllo diretto sia dei servizi di committenza che di quelli di proprietà, e ciò a vantaggio del cittadino-utente;
- all'entrata in vigore del richiamato D.L. 179/2012, l'A.S.M. Rieti S.p.A., servendo 11 Comuni della Provincia per il Servizio di Raccolta Rifiuti e 18 Comuni per il servizio di smaltimento, oltre al comune capoluogo, si configura come la maggiore Azienda a servizio del bacino territoriale individuato nel Piano Rifiuti della Regione Lazio;
- i contratti di servizio con A.S.M. Rieti S.p.A. non risultano, alla data di entrata in vigore del richiamato D.L. 179/2012, essere conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, essendo la procedura di scelta del socio privato per il servizio in parola incentrata prevalentemente sul criterio economico e non su quello tecnico;

##### Richiamati:

- ***la sentenza n. 762 dell'11 febbraio 2013*** del Consiglio di Stato, sez. VI, con la quale si afferma che "Stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis Dl n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4, Dl n. 138/2011, e le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli enti locali sulle forme di gestione dei servizi



# COMUNE DI RIETI

## SETTORE VI

### **Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile**

*pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società in house) è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Si applica invece la disciplina comunitaria sui presupposti e condizioni per l'utilizzo della società in house”;*

- **il pronunciamento del Tar Campania Napoli, sez. I, n. 1925 dell'11 aprile 2013**, che, nel far proprio l'indirizzo di cui sopra ha sostenuto che *"la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare la opzione tra modello in house e ricorso al mercato, debba basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:*
  - *valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;*
  - *individuazione del modello più efficiente ed economico;*
  - *adeguata istruttoria e motivazione".*
  
- **La precisazione del Tar di Brescia**, che, in sede di uniformazione del diritto interno alla pronuncia della Corte Costituzionale, con il Dl n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito in L. n. 221 del 17 dicembre 2012 (art. 34, comma 20), l'ordinamento nazionale ha scelto di non indicare un modello preferibile – né l'in house, né la piena concorrenza nel mercato, né il partenariato pubblico-privato – ma **rinvia alla scelta concreta del singolo Ente affidante**, che va effettuata tenendo conto della concreta situazione di fatto, nel rispetto dei criteri introdotti all'art. 34, comma 20, del Dl 179/2012 ossia la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento

#### Avendo il Comune di Rieti:

- **acquisito un parere** dall' Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) tramite il servizio telematico a disposizione dei comuni ANCI RISPONDE, parere secondo il quale è possibile prorogare i contratti in essere sino all'attivazione dell'Autorità d'Ambito;
  
- **avviato trattative con A.S.M. Rieti S.p.A.**, secondo quanto espressamente richiamato nei contratti di servizio, e questo anche per ragioni legate all'estensione del servizio di raccolta differenziata domiciliare in altri due quartieri della Città, trattative dalle quali sono state poste le basi tecnico – economiche per la gestione futura del servizio;



# COMUNE DI RIETI

## SETTORE VI

### *Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile*

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta Comunale:

- **n. 111 del 13.05.2013**, con la quale:

A - si sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta, consistente in:

- o approvazione del progetto preliminare *“la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Rieti”*, predisposto dal settore VI comunale secondo le linee guida della progettazione CONAI (2008-2009) e della Regione Lazio (2012);
- o attivazione graduale di detto progetto, nella misura di circa il 50% delle utenze presenti nel territorio comunale, da realizzare con il gestore dei servizi di igiene urbana attuale;
- o predisposizione di specifico atto aggiuntivo ai contratti rep. n° 6100 e n° 6101 contenente gli standard prestazionali del servizio di raccolta differenziata domiciliare, con proroga contestuale degli stessi fino al 31/12/2013;

B - si incarica il Dirigente il Settore VI alla predisposizione degli schemi di contratto all'affidamento prorogato da approvare contestualmente ai predetti punti;

- **n. 227 del 14.10.2013**, **con la quale si sottopone altresì, successivamente al lavoro svolto dal Settore VI, al Consiglio Comunale la seguente proposta, consistente in:**

- o approvazione, nelle more degli indirizzi del Consiglio, degli schemi di atto aggiuntivo redatti nella forma integrata con i contratti di igiene urbana n. 6100 e n. 60101 del 20/11/2002, predisposti a seguito di incarico al Dirigente da parte della Giunta Comunale con la sopra richiamata deliberazione;
- o approvazione delle modifiche ai contratti rep. 6100 e 6101 relativi rispettivamente al *“Servizio di Deposito, Trasporto e Smaltimento Rifiuti”* e al *“Servizio di Igiene Urbana Relativo al Servizio di Raccolta Rifiuti, Pulizia delle Strade e Raccolta Differenziata”*;
- o approvazione delle necessarie modifiche al disciplinare tecnico del servizio *“Porta a Porta”*;
- o autorizzazione, nelle more della definizione degli atti di indirizzo per l'espletamento dei servizi oggetto della presente deliberazione da parte del Consiglio Comunale, in via prudenziale, alla liquidazione ad A.S.M. Rieti S.p.A. delle fatture nella misura del 50% del servizio svolto per il parziale rimborso delle spese anticipate;



# COMUNE DI RIETI

## SETTORE VI

*Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile*

### TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Comune di Rieti ha ritenuto di dover adeguare, perfezionare, ampliare la raccolta differenziata, parzialmente modificare, prorogandoli, i contratti in essere con il gestore A.S.M. Rieti S.p.A.

In particolare, gli elementi contrattuali variati sono:

- a) introduzione delle verifiche competenti al Settore preposto ai controlli di committenza;
- b) recepimento dell'atto unilaterale circa la sperimentazione della raccolta differenziata domiciliare nei quartieri di Campoloniano, Villa Reatina e Villette, stabilito con D.C.C. n° 50 del 28 ottobre 2009;
- c) regolamentazione della raccolta differenziata domiciliare ed ampliamento della stessa nei quartieri di Piazza Tevere e Regina Pacis, con ottimizzazione delle risorse strumentali, tecniche ed economiche tali da incidere positivamente per la collettività tanto per quanto attiene il corrispettivo del servizio reso quanto per la qualità del servizio stesso;
- d) introduzione di sistemi di controllo di committenza più agili e nel contempo più stringenti e puntuali rispetto al passato, oltre che utili per la ridefinizione degli standard qualitativi dei servizi, anche in previsione futura da parte dell'Ente;
- e) richiesta all'azienda di tutti i dati utili a garantire l'acquisizione degli elementi necessari per redigere questa relazione, nonché per monitorare sotto aspetti quantitativi e qualitativi l'andamento dei servizi in oggetto, anche in prospettiva di futuri ampliamenti della raccolta differenziata domiciliare;
- f) proroga dell'affidamento del servizio di igiene urbana e di gestione dei R.S.U./A al 31/12/2013, per un corrispettivo annuo pari ad € 9.300.000,00 IVA compresa.

Al fine di garantire il cittadino – utente, per la definizione del corrispettivo per l'anno 2013 si è proceduto ad una attenta analisi del costo del servizio, senza peraltro stravolgere l'impianto contrattuale presente. A tal fine sono state ricalcolate tutte le rivalutazioni ISTAT dall'anno 2008, nonché computate analiticamente le variazioni dovute all'introduzione della raccolta differenziata



# COMUNE DI RIETI

## SETTORE VI

***Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile***

domiciliare per l'anno 2013; tali analisi sono riportate in allegato ai contratti variati per l'anno 2013 adottati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 14 ottobre 2013.

Preso atto che per l'anno 2012 il corrispettivo dei servizi consolidati era pari ad € 9.600.000,00 onnicomprensivi, ai quali si andava ad aggiungere il corrispettivo per la raccolta differenziata nell'area pilota, pari a circa € 400.000,00, per un totale di circa € 10.000.000,00, e considerato che, senza modificazioni, tale cifra poteva essere rivalutata per l'anno 2013 in ragione del 4% circa, il valore dei contratti in essere sarebbe dovuto ammontare a circa € 10.400.000,00.

L'attenta istruttoria sui contratti, unita all'introduzione del nuovo modello di raccolta su circa il 50% delle utenze domestiche e circa il 35% di quelle commerciali presenti sul territorio cittadino, ***ha permesso alle parti contraenti di accordarsi per un importo di circa € 1.100.000,00 minore di quanto ipotizzabile con la previgente rivalutazione annuale su base ISTAT.***



IL DIRIGENTE IL SETTORE VI  
dott. ing. Domenico CRICCHI